
Sentenza n. 3881/2015 pubbl. il 12/10/2015 RG n. 1739/2011

Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

N. 1739/2011 R.G.





#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### La Corte d'Appello di Milano Sezione IV Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati

dr.ssa Gianna

Vallescura

Presidente

Paolo

Fabrizi

Consigliere rel. est.

dr.ssa Marisa

Nardo

Consigliere

ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 3 maggio 2011 e trattenuta a sentenza all'udienza del 30 aprile 2015, vertente

tra

PIETRO - c.f.:

LILIANA - c.f.:

elettivamente domiciliati in

Pavia, via Brambilla, n. 68, presso lo studio dell'avv. Ugo Leonetti che li rappresenta e difende con procura a margine dell'atto d'appello;

APPELLANTI

CRISTINA - c.f.: domiciliata in Milano, viale Caldara, n. 24/A, presso lo studio dell'avv. Maria Elena Allanda che la rappresenta e difende con procura a margine della comparsa di costituzione;

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 16/23 marzo 2010, n. 182;

#### CONCLUSIONI:

Per gli appellanti

« Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza così giudicare: **NEL MERITO** 

In totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pavia, respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e/o, per le causali in atti, ridurre gli importi liquidati dal Tribunale nei limiti del giusto, del provato e del richiesto.

Subordinatamente, previe le declaratorie del caso, per l'ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che l'unico responsabile verso l'attrice è il terzo chiamato e conseguentemente condannarlo al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa direttamente a favore degli attori

## Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

e/o in alternativa accertare e dichiarare il terzo chiamato tenuto a garantire i convenuti contro gli effetti dell'accoglimento della domanda attorea e per l'effetto condannarlo al pagamento di tutte quelle somme che sono state riconosciute e/o verranno riconosciute all'attrice.

Ridurre la liquidazione delle spese di causa come liquidate dal Tribunale in favore dell'attrice.

Porre a carico dell'attrice o del terzo chiamato le spese di CTU pagate dagli esponenti.

Porre a carico degli stessi il rimborso delle spese di CTP per €. 695,35.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di primo grado e di appello, oltre spese generali ed accessori di legge.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte e non ammesse dal Tribunale.

Ordinare all'attrice ed al terzo chiamato di produrre copia del contratto preliminare di compravendita stipulato tra Mandale Cristina Mandale Contratto preliminare di assegni rilasciati da Mandale Cristina Mandale Contratto per cui è causa ed all'occorrenza, delegare gli uffici della Guardia di finanza per accertare i rapporti economici tra tutte le parti in causa.

Riconvocare il CTU a chiarimenti onde accertare se l'impresa edile ha eseguito i lavori di ristrutturazione secondo le regole dell'arte e se avrebbe dovuto adottare specifici accorgimenti contro l'umidità nell'esecuzione dell'intonaco. »

## Per l'appellata:

«Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previe le più opportune declaratorie così giudicare:

In via principale

Confermare la sentenza del Tribunale di Pavia n. 182/2010 resa nel procedimento R.G. 3267/2005 e depositata in data 20 marzo 2010 ed in ogni caso rigettare l'Appello proposto dai Signori Pietro e Liliana con ogni conseguente statuizione del caso.

In via istruttoria

Ci si oppone alle avversarie istanze istruttorie e solo nel caso di loro accoglimento, anche parziale, si ribadiscono le istanze istruttorie formulate in primo grado, e non accolte dal Giudice di Prime Cure. Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria nel caso di ammissione dei capitoli avversariamente dedotti.

#### In ogni caso

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente giudizio. »

## Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

- I. Con sentenza del 16/23 marzo 2010 il Tribunale di Pavia, pronunciando sulla domanda proposta da Cosuna Manda contro Pietro e Liliana , nonché sulla chiamata da parte di questi ultimi di la contro Pietro, condannava i convenuti a pagare all'attrice la somma di euro 11.000.00, oltre agli interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da lei subiti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
- I Il Tribunale riassumeva i fatti e motivava la decisione nei seguenti termini:
- « Con atto di citazione ritualmente notificato CRISTINA premesso:



## Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

- di aver acquistato da sig.ri Pietro e Liliana Tamana appartamento in Cava Manara ;
- di aver riscontrato dopo l'acquisto diversi vizi e difetti, in particolare macchie di umidità derivate da mancata corretta esecuzione di vespaio areato;
- di aver prontamente denunciato i suddetti vizi in dată/l 2.2004
- che tali vizi non erano immediatamente riscontrabili in quanto l'immobile era stato oggetto di recente ristrutturazione con rifacimento intonaco e pittura, fatti che avevano occultato i suddetti vizi e difetti;

adiva il Tribunale di Pavia onde veder accertata la responsabilità dei convenuti per i vizi e difetti dell'immobile con conseguente condanna al risarcimento del danno subito compreso il danno al mobilio.

Si costituivano i convenuti insistendo per il rigetto della domanda eccependo e precisando:

- eccepivano la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto per denuncia tardiva dei vizi oggetto del procedimento
- di aver promesso in vendita il medesimo immobile a Marco che si era impegnato a rogitare l'atto entro il 31.7.2003;
- di aver concesso il possesso dell'immobile al suddetto medesimo anno per effettuare lavori di ristrutturazione;
- che il realizzava due distinti appartamenti uno dei quali poi acquistato dalla
- che in data 5.12.2003 il Como, che aveva acquistato per sé o per persona da nominare, nominava come acquirente Cristina;
- di aver, quindi, suggerito alla la di girare le proprie contestazioni al Marco da cui avevano acquistato l'immobile.

I convenuti chiedevano ed ottenevano di essere autorizzati a chiamare in casa il Marco per essere dal medesimo garantiti.

Si costituiva quest'ultimo precisando ed eccependo:

- decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia dei vizi nonché prescrizione dell'azione promossa per passaggio di oltre un anno dalla consegna dell'immobile;
- di non avere alcuna responsabilità per i fatti di causa.

Esperita rituale istruttoria anche tecnica all'udienza del 16.9.2009 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per la redazione degli scritti difensivi.

La domanda è fondata nei limiti che seguono.

Nessun dubbio che parte attrice abbia proposto azione ex art. 1494 c.p.c. come dalla stessa ribadito in sede di precisazione delle conclusioni (accertata e dichiarata l'esistenza di gravi vizi...ai sensi dell'art. 1494 c.c. condannarsi...). L'art. 1494 c.c. dispone che "In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.



Sentenza n. 3881/2015 pubbl. il 12/10/2015

RG n. 1739/2011

Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa".

In punto termini e condizioni per l'azione dispone, infine, l'art. 1495 c c secondo cui "Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna".

#### Sull'eccezione di decadenza

I convenuti ed il terzo chiamato hanno eccepito la decadenza dall'azione per avere l'attrice tardivamente denunciato la presenza dei vizi oggetto della presente causa. In particolare il rogito è avvenuto in data 5.12.2003 ma la consegna dell'immobile è avvenuta in data antecedente e la dichiarazione dell'attrice di aver scoperto i vizi unicamente in data 28.11.2004 non sarebbe credibile in quanto, trattandosi di insufficiente impermeabilizzazione gli stessi avrebbero dovuto comparire fin dalle prime piogge invernali anno 2003/2004.

Pacifico in causa che gli attori hanno effettuato la denuncia al di fuori del termine di giorni otto dalla consegna dell' immobile.

Bisogna peraltro, domandarsi se i vizi lamentati fossero vizi riconosciuti dal venditore o dallo stesso occultato sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. sopra citato.

Esclusa l'ipotesi del riconoscimento del vizio, negato dal convenuto anche in sede giudiziale, occorre verificare se il vizio può considerarsi come vizio occulto.

Ritiene il tribunale che i vizi lamentati, infiltrazioni di acqua, presenza di adeguato vespaio areato, non siano vizi di immediata percezione per cui gli stessi possono essere individuati con certezza oggettiva solo tramite professionista tecnico.

Supporta tale interpretazione anche la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte secondo cui "il termine di decadenza, di cui all'art. 1495 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (così Cass. Sez. II n. 9515/2005).

Questo a prescindere da un lamentato occultamento volontario del vizio da parte del convenuto (pacifico, peraltro, che l'immobile acquistato dalla Manda era



Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

stato oggetto di recente completa ristrutturazione fatti che, anche involontariamente, certamente impedisce riscontro immediato della tipologia dei vizi denunciati.

Da ciò l'infondatezza dell'eccezione suddetta.

Sull'eccezione di prescrizione

Parte convenuta e terza chiamata hanno comunque eccepito la prescrizione dell'azione per superamento del termine annuale di cui all'art. 1495 c.c.

Nel contratto di vendita, il termine annuale di prescrizione per l'esercizio dell'azione redibitoria e dell'azione risarcitoria conseguente all'inadempimento, decorre dalla data della consegna (in questo senso anche Cass. Sez. II n. 2797/2008).

La consegna dell'immobile oggetto di causa, in mancanza di prova di consegna antecedente al rogito, prova che spetta a chi eccepisce la prescrizione, deve farsi coincidere con l'atto notarile e, quindi, con il 5.12.2003.

Agli atti risulta diffida di parte attrice del 2.12.2004 e, quindi, tempestiva interruzione della prescrizione.

L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.

Sul merito

Ritiene il Tribunale necessario partire dalle risultanze della ctu

Il perito ha individuato i seguenti vizi:

- 1) in soggiorno: macchie di umidità con distacco della tinteggiatura ed arricciatura nelle immediate vicinanze del foro di areazione e muffe nere;
- 2) bagno: macchie di umidità con alonatura giallastra e sfioritura della tinteggiatura, in particolare attorno al serramento;
- 3) camera da letto: macchie di umidità ed alonature verdastre e muffe nere;
- 4) esterno zona cantina: mancato corretto smaltimento acque meteoriche provenienti dal tetto e dai pluviali della palazzina; presenza di macchie di umidità anche nella cantina;
  - 5) autorimessa: macchie di umidità con efflorescenza bianca.

quanto alle cause il perito ha precisato come umidità in atto sia da considerarsi umidità di condensa ed in parte umidità di pioggia battente.

Il perito quantificava i costi di ripristino in complessivi € 10.524,00.

Accertava quindi il buono stato del mobilio che l'attore lamentava danneggiato.

Nessun problema di umidità derivante ma assenza o non sufficienza di vespaio areato.

Ciò detto occorre ora imputare le responsabilità.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie essendo stata promossa azione ex 1494 c.c. debbano rispondere in primo luogo i venditori per aver ceduto bene immobile viziato.

Nessun rilievo può assumere la circostanza che l'odierna attrice sia divenuta parte del contratto in seguito a nomina del terzo chiamato in quanto,



# Sentenza n. 3881/2015 pubbl. il 12/10/2015

RG n. 1739/2011

# Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

pacificamente, nel contratto per persona da nominare il nominato acquista diritti ed obblighi del contratto con effetto retroattivo. Deve, differentemente, essere respinta la domanda di garanzia svolta dai convenuti. Queste le ragioni. Pacifico in causa in quanto non contestato che a seguito della stipula di preliminare per persona da nominare Marco abbia avuto il possesso dell'immobile ed abbia proceduto alla ristrutturazione dei medesimi. I convenuti non hanno fornito la prova che i vizi per come accertati siano imputabili a detti lavori. Conclusivamente la domanda attorea deve essere in parte accolta ed i convenuti Pietro e Liliana devono essere condannati a rifondere all'attrice il danno subito per complessivi € 11.000,00 somma già rivalutata ad oggi oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo. Respinta ogni altra domanda. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza tra attrice e convenuti mentre debbono essere integralmente compensate tra le altre parti stante la particolarità della questione trattata. Spese di CTU già liquidate a carico di parte convenuta Pietro e Liliana.» II. - Con citazione ritualmente notificata il 3 maggio 2011 i sig.ri Pietro e Liliana hanno proposto appello, censurando la sentenza con i seguenti motivi: 1) mancata istruzione della causa per non essere stati ammessi l'interrogatorio formale e la prova testimoniale da loro richiesti; 2) errore nell'avere respinto l'eccezione di decadenza, sebbene l'attrice non avesse fornito la prova della tempestività della denuncia dei vizi; 3) errore nell'aver respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione, non considerando che l'immobile era stato consegnato all'attrice prima del rogito notarile, come da loro sostenuto e dall'attrice non contestato; 4) errore nell'aver ritenuto essi venditori e, quindi, responsabili dei vizi senza considerare che loro avevano concluso il contratto preliminare di compravendita con Marco marco, con la formula dell'impegno per sé e/o per persona da nominare, così che, avendo il indicato poi la signora acquirente ed avendo incassato il prezzo da lei pagato, il sostanziale venditore dell'immobile in questione era stato il contro il quale l'attrice avrebbe dovuto rivolgere la propria azione risarcitoria; 5) errore nell'avere respinto la domanda di garanzia proposta contro Marco Concludevano, quindi, come in epigrafe. III. - Costituitasi in giudizio ritualmente, la signora ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Concludeva, quindi, come in epigrafe. IV. - Marco Garago, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e di lui all'udienza del 27 ottobre 2011 è stata dichiarata la conturnacia.



Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

V. - Con il secondo motivo, che si esamina per primo perché pregiudiziale a tutti gli altri, gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia considerato che, avendo loro eccepito la decadenza dalla garanzia, sarebbe stato onere dell'attrice, odierna appellata, fornire la prova della tempestività della denuncia degli asseriti vizi, prova che invece non aveva fornito. Aggiungono che l'errore del primo giudice è stato non solo nel non aver accertato «la data della acquisita certezza oggettiva dell'esistenza dei vizi in capo alla benedento ossia il preciso momento in cui si sia completata la relativa scoperta per poi passare a verificare se la lettera di contestazione sia stata effettuata entro gli 8 giorni dalla effettiva e piena conoscenza », ma anche nel non aver considerato che «il termine di decadenza per la denunzia dei vizi della cosa venduta, stabilito dall'art. 1495 cc, deve essere riferito alla semplice manifestazione dei vizi, e non già all'individuazione delle loro cause.» A questo proposito gli appellanti mettono in evidenza che la signora limitati nell'atto di citazione aveva testualmente affermato che "a pochi mesi dall'acquisto, in corrispondenza di alcuni violenti temporali, comparivano notevoli macchie di umidità e muffe maleodoranti lungo tutte le pareti perimetrali, particolarmente in camera da letto e nel bagno, che danneggiavano gravemente anche il mobilio di proprietà della signora posto in aderenza alle pareti. Tali infiltrazioni si verificavano anche nel locale autorimessa", così riconoscendo che i vizi si erano manifestati molto tempo prima di aver incaricato un tecnico di accertare le cause dei vizi stessi.

VI. – L'appellata, nel resistere al motivo, si richiama alla consolidata giurisprudenza della S.C., secondo la quale «il termine di un anno per la denuncia previsto dall'art. 1669 a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (cfr. Cass. 13/1/2005, n. 567), conoscenza che deve ritenersi di regola acquisita, in assenza di anteriori esaustivi elementi, solo all'auto dell'acquisizione delle disposte relazioni peritali.» Ritiene, pertanto, che il termine degli otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. sia iniziato a decorrere dal 28 di novembre 2004, da quando cioè il tecnico da lei incaricato aveva redatto la relativa relazione.

VII - La Corte osserva, preliminarmente, che, disponendo l'art. 1495 c.c. che il compratore decade dalla garanzia se non denunzia i vizi entro otto giorni dalla scoperta, il "dies a quo" per la denunzia dei vizi, anche per quelli occulti, coincide con il momento in cui vizi sono manifesti nella loro oggettiva entità e gravità; in altre parole, il termine di decadenza inizia a decorrere quando l'acquirente ha la certezza obiettiva del vizio, anche se ne ignora la causa. Va, pertanto, distinto la scoperta del vizio, intesa come estrinsecazione, dalla causa di esso. L'individuazione della causa è volta all'individuazione del soggetto a cui imputare il vizio, o anche a valutarne la gravità, qualora questa non risulti evidente. In tal caso l'indagine affidata ad un esperto della materia è volta proprio ad individuare la causa del vizio o a valutarne la gravità (come accade nell'ipotesi di cui agli artt. 1668 e 1669 c.c.) per individuare l'azione da compiere e il soggetto contro cui indirizzarla.




<sup>1</sup> Cass. n. 19483 del 2014

Repert. n. 3689/2015 del 12/10/2015

A fronte dell'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla parte venditrice è onere dell'acquirente fornire la prova della tempestività della denuncia, ovvero del momento in cui i vizi le si sono manifestati con certezza. VII.1 - Nella fattispecie, la signora la sostiene di aver fornito la prova della tempestività della denuncia con la lettera in data 2 dicembre 2004 indirizzata ai signori Tarantola e ricevuta il successivo 3 dicembre, con il richiamo e la produzione della relazione redatta dall'arch. Fabrizio VII.1.1 - Ritiene questo collegio che la relazione dell'arch. che la signora ebbe la certezza dei vizi lamentati, in particolare delle infiltrazioni di acqua con conseguenti macchie di umidità, solo a seguito degli accertamenti dal professionista da lei incaricato. Invero, come risulta dalla relazione (doc. 10 di parte appellata), l'incarico affidato all'architetto attanta, e da costui espletato con la relazione datata 29 novembre 2004, era rivolto, oltre che alla quantificazione dei danni, all'individuazione della causa dei vizi che, come emerge dalla relazione, apparivano evidenti, tanto che «la pavimentazione risulta[va] costantemente umida abbastanza da contaminare gli arredi.»2 Ritiene, quindi, la Corte che il primo giudice sia incorso in errore nell'individuare - come pare, mancando una puntuale motivazione in proposito - nel 29 novembre 2004 il "dies a quo" del termine per la denuncia, in base alla considerazione che «i vizi lamentati, infiltrazioni di acqua, presenza di adeguato vespaio areato, non siano vizi di immediata percezione per cui gli stessi possono essere individuati con certezza oggettiva solo tramite professionista tecnico». L'arch. Garage, infatti, evidenziando la mancanza di un adeguato vespaio ha individuato la causa delle infiltrazioni, infiltrazioni però già evidenti e certe, tanto che il pavimento dell'appartamento era costantemente umido. VII.1.2 – Al contrario di quanto considerato dal Tribunale, la signora ebbe la certezza che l'immobile presentasse i vizi di infiltrazione di acqua, anche se ne ignorava la causa, dopo appena pochi mesi dall'acquisto della proprietà e del possesso dell'appartamento. Ella, infatti, come hanno messo in evidenza gli appellanti, nell'atto di citazione davanti al Tribunale di Pavia, ha testualmente scritto, al punto 5 della pagina n. 2, che "a pochi mesi dall'acquisto, in corrispondenza di alcuni violenti temporali, comparivano notevoli macchie di umidità e muffe maleodoranti lungo tutte le pareti perimetrali, particolarmente in camera da letto e nel hagno, che danneggiavano gravemente anche il mobilio di proprietà della signora discultata posto in aderenza alle pareti. Tali infiltrazioni si verificavano anche nel locale autorimessa", dando così prova di aver avuto consapevolezza certa dei vizi non nel novembre 2004, come da lei asserito, ma appena pochi mesi dopo la stipulazione per atto pubblico, il 5 dicembre 2003, del contratto di compravendita. VII.3 - Alla luce di quanto sopra detto devesi dichiarare la signora decaduta dalla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c. VIII. - L'accoglimento del detto secondo motivo assorbe tutti gli altri motivi e

comporta l'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza gravata



e rigetto delle domande proposte da



IX - Le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi, secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, in particolare di quello di cui all'art. 4, comma 2, tenuto conto del valore della controversia. Anche le spese di c.t.p. sostenute dagli appellanti vanno poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata il 3 maggio 2011, da Pietro 1 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia del 16/23 marzo 2010, n. 182, così provvede: 1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte da Cristina I condanna Cristina I a rimborsare agli appellati le spese di entrambi i gradi che liquida: a) quanto al primo grado in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese generali, forfetariamente calcolate nella misura del 15% dei compensi, e oltre a IVA, se dovuta, e Cpa; b) quanto al presente grado, in complessivi euro 6.187,00, di cui euro 6.000,00 per compensi ed il resto per spese, oltre alle spese generali, forfetariamente calcolate nella misura del 15% dei compensi, e oltre a IVA, se dovuta, e Cpa. 3) Condanna l'appellata a rimborsare agli appellanti la somma di euro 695,35, da loro versata al proprio c.t.p. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 settembre 2015. La Presidente Il Consigliere est. dr. Paolo Fabrizi dr.ssa Gianna Vallescura IDIZIARIO IL FUNZIONABIO SITATO IN CANCELLERIA FITANI DI MILANO Domenico AN 12 07